

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03613 Capezzone: Orientamenti del Governo in tema di revisione dell'imposta di successione	41
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	49
5-03614 Gebhard: Posti destinati al personale dell'Agenzia delle dogane nella provincia autonoma di Bolzano ai fini delle procedure selettive per gli sviluppi economici nell'ambito della terza area	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	50
5-03615 Causi: Semplificazione degli obblighi di fatturazione, certificazione ed indicazione del codice fiscale per il commercio elettronico diretto	41
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	52
5-03616 Sottanelli: Misure tributarie a favore delle imprese del comparto turistico-ricettivo ...	41
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	54
5-03617 Pisano: Interpretazione della disciplina concernente l'obbligo di transito su conto corrente delle somme percepite ed erogate dai condomini	42
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	56
5-03618 Paglia: Vigilanza circa la destinazione del maggior gettito derivante dall'addizionale dello 0,8 per mille della TASI alla riduzione del carico fiscale sulle categorie più deboli	43
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	57
5-03619 Busin: Esenzione delle accise del combustibile utilizzato per la navigazione di trasporto di passeggeri nelle acque interne	44
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	58

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	44
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	60

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. C. 2397 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46

RISOLUZIONI:

7-00452 Pagano: Stabilizzazione e rafforzamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (<i>Discussione e rinvio</i>)	46
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.55.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03613 Capezzone: Orientamenti del Governo in tema di revisione dell'imposta di successione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il Viceministro per la risposta, sia in termini generali sia in quanto, in una fase di crisi economica come quella attuale, ogni misura di inasprimento tributario risulterebbe particolarmente dannosa. Nel rilevare come gli interventi sulla tassazione della casa e del risparmio abbiano rappresentato a suo giudizio un grave errore del Governo, si augura che, alla luce della risposta fornita dal Viceministro, l'ipotizzato inasprimento dell'imposta sulle successioni resti chiuso nei capienti cassetti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritiene inoltre che occorra stigmatizzare il comportamento di quanti, politici o funzionari, abbiano inteso divulgare alla stampa ipotesi o documenti che, qualora

fossero veri, dovrebbero piuttosto essere posti in discussione nelle sedi istituzionalmente deputate.

5-03614 Gebhard: Posti destinati al personale dell'Agenzia delle dogane nella provincia autonoma di Bolzano ai fini delle procedure selettive per gli sviluppi economici nell'ambito della terza area.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia per la risposta, della quale non può tuttavia dichiararsi soddisfatta, segnalando come rimanga uno squilibrio a danno del personale dell'Agenzia delle dogane nella Provincia di Bolzano, in contrasto con la disciplina statutaria in materia.

5-03615 Causi: Semplificazione degli obblighi di fatturazione, certificazione ed indicazione del codice fiscale per il commercio elettronico diretto.

Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03616 Sottanelli: Misure tributarie a favore delle imprese del comparto turistico-ricettivo.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara insoddisfatto della risposta, soprattutto per quanto attiene alla prima parte della stessa, evidenziando in particolare come non sia attinente il richiamo, fatto dal Governo, al quadro normativo relativo alle agevolazioni tributarie che possono essere disposte in caso di eventi calamitosi e alluvioni, posto che l'interrogazione ha ad oggetto gli eventi climatici verificatisi in Italia durante la scorsa estate e i conseguenti danni per le attività turistico – ricettive.

Ricorda quindi come la principale questione sottesa all'atto di sindacato ispettivo riguarda la grave situazione in cui si trovano gli imprenditori del settore turistico, i quali, dopo aver subito un ingentissimo danno economico a causa del cattivo andamento della stagione estiva, dovranno comunque far fronte agli impegni assunti con i propri dipendenti, nonché affrontare il problema di un loro eccessivo scostamento rispetto a quanto previsto dai rispettivi studi di settore.

In tale ambito, accoglie con favore la seconda parte della risposta, con la quale il Governo fa presente che sono in corso analisi finalizzate a introdurre eventuali interventi correttivi sui suddetti studi di settore, compresi quelli applicati agli strumenti balneari, già per il periodo d'imposta 2014, fatta salva la necessità di individuare idonei mezzi di copertura delle minori entrate che dovessero derivare da tali misure.

Ribadisce quindi la richiesta al Governo di un intervento concreto ed efficace a tutela delle imprese in questione le quali, oltre a dover affrontare la difficile fase di congiuntura economica in corso, sono state duramente colpite da condizioni climatiche tanto difficili da determinare un ingentissimo calo della presenza di turisti e, conseguentemente, dei loro ricavi.

Il Viceministro Luigi CASERO, nel precisare che, nel caso degli studi di settore, non ci si trova di fronte a una sorta di *minimum tax* e che, quindi, una loro revisione non comporterebbe in modo di-

retto e automatico una diminuzione del gettito per l'Erario tale da rendere in ogni caso indispensabile reperire coperture finanziarie, conferma l'impegno del Governo a svolgere le analisi necessarie ai fini di una valutazione circa gli eventuali interventi correttivi applicabili agli studi di settore relativi alle attività turistico – ricreative e circa le eventuali conseguenze, in termini di gettito, di tali aggiustamenti.

5-03617 Pisano: Interpretazione della disciplina concernente l'obbligo di transito su conto corrente delle somme percepite ed erogate dai condomini.

Girolamo PISANO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale intende sottoporre all'attenzione del Governo la questione dell'interpretazione della norma, contenuta nella nuova disciplina civilistica del condominio entrata in vigore nel 2013, con la quale è stato introdotto l'obbligo per gli amministratori di condominio di attivare e porre in uso un conto corrente bancario o postale intestato al condominio, nel quale far transitare tutte le somme percepite dai condòmini o da terzi, nonché quelle erogate per conto del condominio.

Evidenzia infatti come tale predetta novella legislativa realizzi un notevole passo in avanti sul piano della tracciabilità di tutte le operazioni svolte nella gestione economica dei condomini e sottolinea come l'interrogazione ponga in rilievo l'illegittimità di un'interpretazione limitativa della predetta norma, in base alla quale all'amministratore sarebbe consentito di versare o prelevare contante dal conto corrente intestato al condominio anche mediante l'indicazione di una generica causale, essendo sufficiente riportare l'operazione effettuata tramite gli strumenti dell'ordinaria contabilità condominiale.

In tale ambito, chiede quindi quale sia l'interpretazione del Governo della norma in questione, sottolineando come un'interpretazione « attenuata » della norma stessa costituirebbe un notevole passo indietro, finendo per vanificare la sua efficacia in termini di contrasto all'evasione fiscale e

alle truffe commesse da alcuni amministratori condominiali in danno dei loro amministrati.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Girolamo PISANO (M5S) esprime i propri dubbi circa la reale finalità che il Governo intende perseguire attraverso l'applicazione delle norme recate dalla riforma della disciplina dei condomini.

Con riferimento, in particolare, alla parte della risposta che richiama la circolare del Dipartimento del Tesoro in base alla quale, in materia di tracciabilità dei canoni di locazione degli immobili, si applica il limite di 1.000 euro per i pagamenti in contanti stabilito dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, rileva come il richiamo delle suddette norme risulti improprio, in quanto la finalità sottesa alla riforma dei condomini non consisteva nel predisporre misure antiriciclaggio, bensì nell'imporre maggiori oneri, anche formali, e precise responsabilità di gestione a carico degli amministratori dei condomini, al fine garantire la tracciabilità di tutte le transazioni effettuate, sia in entrata sia in uscita, seppur di modesto valore, e dunque anche al disotto della soglia massima stabilità per l'uso del contante.

Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta, riservandosi di sollevare ulteriormente la questione.

Il Viceministro Luigi CASERO, integrando la risposta, chiarisce che la normativa di riforma della disciplina dei condomini prevede l'obbligo di istituire un conto corrente nel quale canalizzare tutti i versamenti ricevuti o effettuati dal singolo condominio, nonché di documentare tutte le movimentazioni di denaro effettuate in tale ambito. In questo contesto rileva come l'obiettivo dell'atto di sindacato ispettivo sembrava essere quello di chiedere la riduzione, per i condomini, del limite massimo di 1.000 euro fissata dalla normativa vigente per l'uso del contante.

5-03618 Paglia: Vigilanza circa la destinazione del maggior gettito derivante dall'addizionale dello 0,8 per mille della TASI alla riduzione del carico fiscale sulle categorie più deboli.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni PAGLIA (SEL), nel premettere come consideri erroneo dare per scontato che le detrazioni tributarie vadano sempre a vantaggio delle categorie più deboli, ritiene comunque particolarmente serio il tema dell'effettiva vigilanza sull'utilizzo che i comuni fanno delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'incremento dello 0,8 per mille dell'aliquota TASI prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto – legge n. 16 del 2014, come confermato dallo stesso tenore letterale della norma richiamata, la quale esplicitamente condiziona l'incremento al finanziamento di detrazioni dall'imposta.

In tale contesto, qualora si evidenziasse la carenza di ogni strumento per effettuare una vigilanza reale su tali scelte dei comuni, ritiene che il Governo dovrebbe attivarsi al più presto per colmare tale lacuna, che riguarderebbe una tematica di grande rilevanza per i cittadini, impegnandosi a predisporre le necessarie forme di controllo, le quali dovrebbero necessariamente avere natura sostanziale e non limitarsi ad un'analisi formale dei regolamenti deliberati dai diversi enti locali in materia di TASI.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in merito alla questione affrontata dall'interrogazione, segnala come, al momento, risulti che l'88 per cento dei comuni applicherà un'aliquota TASI superiore all'aliquota *standard* e che i due terzi dei comuni non hanno previsto alcuna forma di detrazione dall'imposta. Ricorda inoltre di aver prospettato tale problematica già in occasione dell'esame del decreto – legge n. 16 del 2014, che ha introdotto la pos-

sibilità per i comuni di innalzare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille rispetto al tetto del 10,6 per mille, presentando egli stesso alcuni emendamenti che intendevano vincolare i comuni ad utilizzare integralmente il gettito dell'addizionale per il finanziamento delle detrazioni sulla stessa TASI, ovvero obbligare i comuni medesimi ad allegare al proprio bilancio consuntivo un prospetto nel quale indicare analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento, nonché le modalità attraverso cui tali risorse fossero state destinate alle detrazioni dalla TASI. Rileva quindi come la situazione prospettata dalla risposta confermi le preoccupazioni da lui espresse in quell'occasione.

Il Viceministro Luigi CASERO, anche alla luce degli spunti forniti dall'interrogazione, dichiara l'intenzione del Governo di approfondire la questione, al fine di verificare se sia possibile per l'Esecutivo attivare misure volte a rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa relativa all'incremento dell'aliquota TASI da parte dei Comuni.

5-03619 Busin: Esenzione delle accise del combustibile utilizzato per la navigazione di trasporto di passeggeri nelle acque interne.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Filippo BUSIN (LNA) dichiara di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta, riservandosi peraltro di approfondire quanto riportato, in particolare, nella parte finale della risposta dell'Esecutivo, nella quale, dopo aver ricordato che il legislatore nazionale non ha ritenuto di estendere le agevolazioni fiscali, previsti sulle accise per i prodotti energetici utilizzati per la navigazione nelle acque interne al trasporto di merci e alla pesca professionale, ai prodotti energetici utiliz-

zati per il trasporto commerciale di passeggeri, il Governo precisa che, laddove altre compagnie di Stati membri svolgessero la loro attività in Italia esercitando attività di trasporto di passeggeri, tali imbarcazioni, effettuando i rifornimenti di carburante in Italia, non avrebbero titolo a fruire di prodotti in esenzione di accisa.

Rileva infatti come, in base alle informazioni in suo possesso, la realtà effettiva risulti diversa da quella rappresentata nella risposta, in quanto le imprese di navigazione di altri Paesi dell'Unione europea che si riforniscono di carburante in Italia beneficerebbero invece di un'imposizione fiscale su tali carburanti più favorevole delle imprese di navigazione italiane, determinando in tal modo un'evidente distorsione della concorrenza a danno di queste ultime, con conseguente penalizzazione dell'attività commerciale svolta dagli operatori italiani.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi CASERO.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Moretto, ha illustrato il provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatore*, anche alla luce degli approfondimenti svolti sul testo a seguito del dibattito svolto nella seduta di ieri, evidenzia come la banca dati per il riscontro tra i veicoli immatricolati e quelli privi di copertura assicurativa RC auto sia già stata attivata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sia disponibile *on line* presso il Portale dell'Automobilista.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 8*), la quale riprende il rilievo sull'articolo 9 già espresso nel corso della sua relazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che, se non vi sono obiezioni, sia possibile porre in votazione la proposta di parere del relatore già nella seduta odierna.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, intende innanzitutto sottolineare come la Commissione abbia discusso i provvedimenti in termini tempestivi, concludendo la fase di esame degli emendamenti già nella seduta del 2 luglio scorso ed acquisendo, prima dell'aggiornamento dei lavori per il periodo estivo, i pareri delle altre Commissioni competenti in sede consultiva.

Ritiene quindi che ora, alla luce dei pareri espressi e delle intenzioni già preannunciate dal rappresentante del Governo nel corso della precedente seduta di esame, con particolare riferimento alla questione dell'autoriciclaggio, sia necessario che i gruppi e lo stesso Esecutivo esprimano chiaramente quali siano i loro orientamenti in merito a questo aspetto dell'intervento legislativo, riportando in sede parlamentare il dibattito su tali temi che, nelle ultime settimane, si è invece impropriamente sviluppato solo sui mezzi di informazione.

Il Viceministro Luigi CASERO, facendo seguito a quanto già dichiarato dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, conferma che l'Esecutivo presenterà, attraverso il Ministero della giustizia, un emendamento al provvedimento in esame sulla tematica dell'autoriciclaggio.

Segnala come tale proposta emendativa sarà presentata a breve, comunque entro la settimana in corso, al fine di apportare un utile contributo al dibattito già svoltosi presso la Commissione su tali questioni.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel rilevare come gli organi di stampa abbiano fornito indicazioni piuttosto circostanziate circa il contenuto della proposta emendativa del Governo sull'autoriciclaggio, prende atto della dichiarazione testé resa dal Viceministro, relativamente al fatto che si intende procedere su tali questioni nell'ambito del provvedimento in esame, ma rileva come, qualora la predetta proposta emendativa risultasse formulata nei termini preannunciati dai giornali, essa non avrebbe nulla a che vedere con l'intervento legislativo in discussione, in quanto sarebbe esclusa

ogni connessione con le fattispecie di evasione fiscale.

In tal caso ritiene che l'Esecutivo dovrebbe spiegare il nesso tra una siffatta fattispecie di autoriciclaggio e le misure per il rientro dei capitali dall'estero contenute nel provvedimento.

Concorda quindi con l'idea di intervenire rapidamente in materia, ma ritiene che sia necessario valutare con realismo quale sia lo strumento legislativo più tempestivo ed efficace, tenendo naturalmente conto delle scelte, soprattutto di carattere mediatico, del Presidente del Consiglio, le quali sembrano rappresentare il principale fattore di orientamento delle scelte di Governo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea la cura con la quale la Presidenza della Commissione abbia inteso, come sempre, tutelare il ruolo della Commissione e le prerogative di tutti i suoi componenti, al fine di riportare in questa sede il dibattito sugli atti parlamentari all'esame della stessa.

In tale prospettiva preannuncia che il provvedimento sarà nuovamente inserito all'ordine del giorno della Commissione nella giornata di mercoledì 1° ottobre prossimo, onde evitare di doversi limitare a commentare notizie di stampa su temi che devono invece essere oggetto di discussione in Commissione.

Il Viceministro Luigi CASERO condiziona l'esigenza di svolgere su tale tematica un approfondito dibattito in Commissione, quando sarà stata ufficialmente presentata la proposta emendativa del Governo sulla questione dell'autoriciclaggio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 1° ottobre prossimo.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

C. 2397 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il relatore Fregolent e il Governo per l'interlocuzione che è stato possibile realizzare sul provvedimento. Anche alla luce di tali approfondimenti si riserva di formulare, come presentatore, un emendamento volto a rivedere il contenuto della proposta di legge, al fine di ridurre l'impatto finanziario sotto il profilo della copertura.

In tale contesto propone, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 30 settembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00452 Pagano: Stabilizzazione e rafforzamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Alessandro PAGANO (NCD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione della stabilizzazione e del rafforzamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

Evidenzia innanzitutto come l'atto di indirizzo sottoponga al Governo un'istanza,

molto rilevante dal punto di vista sociale ed economico e largamente condivisa da tutti i gruppi parlamentari, i quali hanno provveduto a sottoscriverla.

In particolare la risoluzione intende affrontare in termini concreti e propositivi il fenomeno della fuoriuscita dal Paese di un numero elevato di connazionali, in particolare giovani in possesso di titoli di studio elevati, che sta causando notevoli effetti negativi a livello sociale, economico, nonché sotto il profilo della competitività, della crescita e del progresso dell'Italia nel campo della ricerca, diversamente da quanto accade in altri Paesi europei, in particolare Francia, Gran Bretagna e Germania.

Con riferimento a tale *trend* negativo, che sta progressivamente interessando tutto le aree del Paese, con l'uscita di circa 4.000 giovani l'anno, evidenzia come tale perdita di « capitale » umano, così altamente qualificato, ricco di energie, idee e intraprendenza assuma un connotato ulteriormente negativo se si considera quanto costa al nostro Paese formare e laureare un giovane, trattandosi di costi che l'OCSE stima in circa 100.000 euro per ciascun laureato, cifra *record* che si accompagna al dato, altrettanto allarmante, relativo alla perdita per l'Italia di un numero quadruplo di laureati rispetto agli altri *partner* europei.

In tale contesto rammenta che, appunto per contrastare tale fenomeno di *brain drain* (noto in Italia come « fuga dei cervelli »), il quale è stato affrontato con successo in Paesi come Australia, Cina e India mediante speciali politiche pubbliche finalizzate ad attrarre risorse qualificate dall'estero e incentivare il rimpatrio degli emigrati nel proprio Paese di origine, è stata approvata, con largo consenso *bipartisan*, la legge n. 238 del 2010, la quale prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore di quei giovani cittadini, individuati nei soggetti nati dopo il 10 gennaio 1969 in possesso di un titolo di laurea, i quali, dopo aver trascorso continuativamente un periodo di lavoro o di studio all'estero, decidano di fare rientro in

Italia per essere assunti o avviare un'attività di impresa o di lavoro autonomo e trasferiscano il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Ai sensi della predetta legge n. 238, i redditi da lavoro dipendente, d'impresa e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti destinatari del provvedimento concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura ridotta, nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori; inoltre il provvedimento stabilisce che, nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con riferimento alla concreta applicazione della suddetta legge, sottolinea come essa, nonostante l'*iter* di approvazione tortuoso che l'ha contraddistinta, abbia dimostrato di determinare effetti positivi, in quanto, in base ai dati incrociati dell'Agenzia dell'Entrate e dell'ISTAT, solo nel 2011 ben il 12 per cento dei 31.000 cittadini complessivamente rientrati nell'anno considerato ha goduto dei benefici della legge, bilanciando, seppur parzialmente, la quota di soggetti in uscita nel corso dello stesso periodo, e ha beneficiato della legge n. 238 del 2010.

Nel ricordare che i benefici fiscali previsti dalla legge si applicheranno solo fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, sottolinea le comprovate ricadute positive per l'erario derivanti dal gettito fiscale prodotto dai redditi dei cittadini rientrati in Italia, nonché il notevole contributo in termini di *know how* ed esperienza che gli stessi apporteranno alle imprese, alla ricerca e, più in generale, alla ripresa economica.

La risoluzione intende quindi sollecitare il Governo ad assumere innanzitutto iniziative per prorogare oltre il 31 dicembre 2015 il termine di applicazione della citata legge n. 238, per migliorarne e renderne permanenti le disposizioni. L'atto di indirizzo chiede inoltre di assumere iniziative per rafforzare l'intensità della mi-

sura agevolativa, che adesso appare ancora piuttosto limitata, attraverso una rimodulazione dei requisiti previsti per fruire di tale regime fiscale, quali l'innalzamento dell'età massima dei soggetti fruitori e una riduzione della percentuale di imponibilità dei redditi prodotti dai fruitori stessi.

L'atto di indirizzo è altresì volto a impegnare l'Esecutivo ad assumere iniziative per estendere l'ambito di applicazione dell'incentivo previsto dalla medesima legge anche ad altre tipologie accademiche e professionali che possano fornire un apporto particolarmente qualificato per migliorare la capacità di ricerca, innovazione e sviluppo del Paese, nonché ad agevolare il rientro dei ricercatori italiani, anche favorendo la loro mobilità tra ricerca pura e ricerca applicata, mediante l'adozione di iniziative, di natura tributa-

ria, volte a garantire loro condizioni idonee allo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Auspica pertanto che il Governo esprima una valutazione positiva sulla risoluzione, al fine di consentirne una rapida approvazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-03613 Capezzone: Orientamenti del Governo in tema di revisione dell'imposta di successione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante fa presente che con articoli pubblicati su prestigiosi quotidiani economici italiani, è stata avanzata l'ipotesi che, fra le misure contenute nella legge di stabilità per il 2015, vi possa essere spazio anche per una revisione dell'imposta di successione.

Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, si assume esservi anche l'aumento dal 4 al 5 per cento dell'aliquota per gli eredi in linea retta, con riduzione della franchigia da un milione a due/trecentomila euro, e di due punti percentuali, dal 6 all'8 per cento, per gli altri parenti e affini; gli estranei potrebbero vedersi elevare l'aliquota dall'attuale 8 al 10 per cento; per fratelli e sorelle è ipotizzata, inoltre, una riduzione della franchigia dagli attuali centomila a trenta/cinquantamila euro.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di conoscere se « le indiscrezioni giornalistiche trovino un fondamento e quali siano le reali intenzioni del Governo in tema di revisione dell'imposta di successione ».

Al riguardo, occorre far presente che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno comunicato che nessuna ipotesi di revisione dell'imposta di successione è allo studio.

In proposito, occorre riferire che lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, intervistato a margine dei lavori del G20, ha avuto modo di precisare che nella legge di stabilità per il 2015 non verrà previsto alcun ritocco dell'imposta di successione.

ALLEGATO 2

5-03614 Gebhard: Posti destinati al personale dell'Agenzia delle dogane nella provincia autonoma di Bolzano ai fini delle procedure selettive per gli sviluppi economici nell'ambito della terza area.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame viene sollevata la problematica relativa al rapporto tra i posti destinati alla provincia autonoma di Bolzano rispetto a quelli stabiliti al livello nazionale per gli sviluppi economici del personale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli all'interno delle aree, con decorrenza 1° gennaio 2010.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La ripartizione dei posti destinati agli sviluppi economici del personale dell'Agenzia delle dogane tra personale nazionale e personale della provincia autonoma di Bolzano è stata oggetto di specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali nazionali dell'allora Agenzia delle dogane, come si evince dalle relative preintese sottoscritte da tutte le rappresentanze dei lavoratori il 30 dicembre 2010.

Al livello della Direzione provinciale di Bolzano, si è tenuto poi un ulteriore confronto con le rappresentanze sindacali locali che ha portato alla stipula del contratto di raccordo del 31 dicembre 2010.

Tale contratto è stato poi ratificato senza rilievi dal Comitato d'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante « Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego ».

In tali occasioni nulla è stato rilevato in ordine alla ripartizione dei posti assegnati al personale in servizio presso gli uffici doganali ubicati nella provincia di Bolzano.

Con specifico riguardo poi alla ripartizione dei posti, l'Agenzia osserva come la percentuale del numero dei posti assegnati per l'anno 2010 (come risultante dalla sommatoria degli sviluppi 2009 e 2010 di cui alle unite preintese) agli uffici doganali della provincia di Bolzano risulta pari all'1,41 per cento sul totale delle progressioni economiche previste al livello nazionale. Tale percentuale è in linea con la media della progressioni effettuate nel biennio 2007 (1,30 per cento) e 2008 (1,52 per cento) ed è anche superiore al valore percentuale (1,35 per cento) che deriva dal rapporto tra il personale assegnato agli uffici doganali ubicati nella provincia di Bolzano e la consistenza complessiva del personale dell'allora Agenzia delle dogane.

In relazione all'autonomia riconosciuta alla provincia di Bolzano, la quota dell'1,41 per cento dei posti garantisce peraltro una riserva specifica ed esclusiva per il personale in servizio presso gli uffici doganali della citata provincia autonoma; il numero dei posti previsti a livello nazionale sarà invece assegnato sulla base di una graduatoria nazionale senza che si possa garantire alcun contingente minimo ad ogni regione/provincia.

Con riguardo alla ripartizione tra le diverse posizioni economiche, deve rilevarsi che, con la menzionata preintesa del 30 dicembre 2010, sia stata prevista una

clausola di salvaguardia che consente il riutilizzo dei posti eccedenti di ciascuna fascia economica, compatibilmente con le risorse economiche stanziare, in quella immediatamente superiore o inferiore. Infatti, qualora il numero dei passaggi alla fascia retributiva superiore risulti – all'esito dell'espletamento della relativa procedura selettiva – eccedente rispetto al numero degli aventi diritto, tale eccedenza sarà portata in aumento, dapprima, al numero dei passaggi alla fascia retributiva immediatamente superiore, fatta salva la compatibilità economico finanziaria complessiva; successivamente, ove vi sia ulteriore eccedenza rispetto agli aventi diritto, tale residua eccedenza verrà portata in aumento al numero dei passaggi alla fascia retributiva immediatamente inferiore.

In ordine alla richiesta di intervenire sulla ripartizione operata, è opportuno richiamare la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 12

del 15 aprile 2011 – con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del decreto-legge 31 maggio 2010 – e, in particolare, il relativo paragrafo 1), ultimo periodo, in cui si specifica che «sono da considerare di competenza del 2010 gli effetti economici delle progressioni all'interno delle aree derivanti da accordi sindacali definiti nel corso del 2010, certificati dai competenti organi di controllo interno entro il 31 dicembre del medesimo anno, e che, in attuazione del dettato contrattuale, abbiano decorrenza dal 2010».

Qualsiasi variazione degli accordi in allora sottoscritti e certificati determinerebbe inevitabilmente il venir meno degli effetti economici dei passaggi all'interno delle aree per tutto il triennio 2011/2013, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.

ALLEGATO 3

5-03615 Causi: Semplificazione degli obblighi di fatturazione, certificazione ed indicazione del codice fiscale per il commercio elettronico diretto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante chiede di esonerare anche gli operatori del cosiddetto commercio elettronico diretto – alla stregua di quelli del commercio elettronico indiretto – dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, per le prestazioni rese a soggetti passivi IVA e privati consumatori.

Inoltre, in un'ottica di semplificazione, l'Onorevole chiede che sia eliminato l'obbligo di inserimento del codice fiscale per le vendite *on-line* rientranti nella categoria del commercio elettronico diretto, al fine di non penalizzare le vendite di prodotti diffusi di modesto importo in Italia ed equiparare, così, gli oneri previsti per la fatturazione dei servizi a quelli presenti nella maggior parte dei Paesi comunitari.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Secondo la normativa attualmente vigente, le operazioni di commercio elettronico diretto territorialmente rilevanti in Italia sono soggette all'obbligo di documentazione mediante fattura, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nei termini di cui all'articolo 6, terzo comma, del medesimo decreto.

Peraltro, come chiarito con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 274/E del 3 luglio 2008, le stesse operazioni « non sono riconducibili ad alcuno dei casi di esonero dagli obblighi di certificazione previsti dalla normativa IVA, né possono essere considerate operazioni rientranti

nell'ambito applicativo dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, mancando le condizioni ivi previste per beneficiare dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura ».

Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, la Direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE – allo stato in fase di recepimento nell'ordinamento interno – ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il luogo rilevante delle prestazioni rese da soggetti comunitari nei confronti di privati residenti all'interno dell'Unione europea sarà il luogo in cui questi ultimi sono stabiliti o hanno il domicilio o la residenza abituale. Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2015, entrerà in vigore il cd. « mini sportello unico », ossia un regime che permetterà ai soggetti passivi di uno stato membro dell'Unione europea di assolvere l'imposta relativa ai servizi elettronici resi nei confronti di soggetti privati residenti in altri Paesi membri attraverso un portale *Web*.

Al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo agli operatori economici, la Commissione europea nel « *Report from the Commission to the Council on Article 6 of Council Directive 2008/8/EC* » ha raccomandato agli Stati Membri di esonerare dall'obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico diretto rientranti nell'ambito di applicazione del « mini sportello unico ».

Ciò posto, si fa presente che è in via di definizione lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE.

Tuttavia, l'Agenzia precisa che non è possibile prevedere un esonero nei rapporti tra soggetti passivi IVA ove il debitore d'imposta è il committente ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,

come si evince dallo stesso articolo 220-bis della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE che espressamente esclude la possibilità di emettere la fattura semplificata ogniqualvolta il debitore d'imposta è il committente.

ALLEGATO 4

5-03616 Sottanelli: Misure tributarie a favore delle imprese del comparto turistico-ricettivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente giova sottolineare il quadro normativo di riferimento.

In caso di eventi calamitosi quali alluvioni o simili, l'articolo 5, comma-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dispone la sospensione di adempimenti e versamenti di natura tributaria nei casi in cui sia stato decretato lo stato di emergenza e limitatamente ai soggetti che abbiano subito danni riconducibili all'evento. Dette disposizioni, inoltre, stabiliscono limiti temporali alla durata della sospensione che non può superare i sei mesi e alla durata del periodo utile per la restituzione delle somme, che decorre dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione e non può essere superiore a 24 rate mensili.

Inoltre, l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei contribuenti) prevede la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di « sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili ».

Tuttavia, appare utile evidenziare che, gli aiuti destinati ai soggetti che svolgono attività economiche sono soggetti alla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stati di cui all'articolo 107, del trattato 25 marzo 1957, sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 87 del TCE).

Il paragrafo 2 di detto articolo prevede possibili deroghe *de iure* tra le quali alla lettera *b*) « gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali ».

La Commissione europea con decisione n. 3893 del 20 ottobre 2004 relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, ha chiarito, con una considerazione potenzialmente riferibile ad ogni aiuto concesso a fronte di calamità naturali (eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni e frane), che tali aiuti possono essere concessi solo nella misura in cui non superino il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari, tenuto conto anche degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.

Con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, inoltre, sono stati disciplinati all'articolo 47 gli aiuti pubblici per le calamità naturali, anche sotto forma di agevolazione fiscale, e in tale contesto sono stati stabiliti i criteri, conformi alla disciplina comunitaria sopra richiamata, per usufruire di tali agevolazioni. Il medesimo articolo 47, comma 2, prevede che le modalità di attuazione delle predette disposizioni per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate evidenzia che è in corso la fase di approfondimento e confronto con le organizzazioni di categoria interessate relativa all'evoluzione dello studio di settore VG60U, allo stato operata sulla base dei dichiarativi relativi al 2012, applicabile agli stabilimenti balneari a partire dall'annualità d'imposta 2014.

In merito, si fa presente che si stanno effettuando, con il supporto della So.se

S.p.A., le opportune analisi finalizzate ad introdurre eventualmente, sulla base dei dati e delle informazioni reperite, appositi interventi correttivi applicabili agli studi di settore relativi alle attività turistico ricreative, compresi quindi anche gli stabilimenti balneari, già per il periodo d'imposta 2014.

Infine, è opportuno sottolineare che l'adozione delle misure auspiccate dall'Onorevole interrogante è suscettibile di recare minori entrate per le quali dovranno essere individuati idonei mezzi di copertura, fermi restando i profili di compatibilità con la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato sopraesposti.

ALLEGATO 5

5-03617 Pisano: Interpretazione della disciplina concernente l'obbligo di transito su conto corrente delle somme percepite ed erogate dai condomini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, si osserva che l'interpretazione prospettata dagli Onorevoli interroganti non consente la piena tracciabilità di tutte le movimentazioni bancarie tramite conto corrente e limita l'efficacia e l'efficienza dei controlli fiscali finalizzati a contrasto dell'evasione.

Nondimeno, giova richiamare la Circolare 5 febbraio 2014 del Dipartimento del tesoro, in materia di tracciabilità dei canoni di locazione degli immobili, nella quale si specifica che la norma riguardante il limite imposto all'uso di contanti è quella di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che fissa a 1.000 euro tale limite.

La citata circolare specifica che: « Per le predette finalità, la citata norma ritiene "critiche" unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermedie da soggetti all'uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.

D'altra parte, la *ratio* sottesa a norme del tenore di quella testé citata è da rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immis-

sione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella velocità di circolazione del contante – e di altri titoli di pagamento al portatore – e nella non riconducibilità del contante stesso all'inequivoca titolarità di un soggetto determinato.

Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui al predetto articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti ».

Pertanto, è possibile ritenere che tale interpretazione possa essere ragionevolmente estesa anche alla fattispecie oggetto dell'interrogazione.

ALLEGATO 6

5-03618 Paglia: Vigilanza circa la destinazione del maggior gettito derivante dall'addizionale dello 0,8 per mille della TASI alla riduzione del carico fiscale sulle categorie più deboli.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede se il Governo sia in grado di riferire al Parlamento i risultati dell'attività di vigilanza diretta a conoscere se i comuni abbiano destinato « la totalità del maggior gettito garantito dall'addizionale a riduzioni del carico fiscale sulle categorie più deboli ».

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze riferisce che si sono appena concluse le fasi della trasmissione e della pubblicazione sul sito *internet* delle delibere TASI, per cui non è stato possibile, allo stato attuale, monitorare l'operato dei comuni circa la richiesta in esame.

In proposito, il Dipartimento rileva che l'unica attività che, in ogni caso, può svolgere, non avendo un potere di vigilanza in senso stretto nei confronti dei comuni, è quella relativa all'esame dei regolamenti e delle deliberazioni che hanno previsto la maggiorazione della TASI fino allo 0,8 per mille, per verificare

se contestualmente sono state introdotte le misure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 16 del 2014, vale a dire le « detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ».

Infine, il Dipartimento rileva che la suddetta attività di vigilanza deve essere rivolta, secondo quanto auspicato dall'interrogante, a verificare se il gettito derivante da tale maggiorazione sia stato destinato a finanziare « riduzioni del carico fiscale sulle categorie più deboli ». A tale proposito, occorre sottolineare che la norma non prevede questa condizione e che, pertanto, l'attività richiesta non può avere questa specifica finalità.

ALLEGATO 7

5-03619 Busin: Esenzione delle accise del combustibile utilizzato per la navigazione di trasporto di passeggeri nelle acque interne.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, viene richiesta l'adozione di iniziative per «ricomprendere nel regime della esenzione delle accise anche le unità di trasporto commerciale di passeggeri impiegate nella navigazione fluviomarittima, lagunare e interna», asserendo che tale richiesta trova il suo fondamento nella normativa comunitaria di riferimento, disattesa da una «erronea interpretazione delle norme adottata da parte dell'Agenzia delle dogane».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente giova osservare che il quadro comunitario di riferimento nella specifica materia va rinvenuto nella direttiva 2003/96/CE che ha abrogato espressamente all'articolo 30 la direttiva 92/81/CEE, sebbene in molte parti ne ricalchi integralmente le disposizioni.

In particolare, l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2003/96/CE dispone che gli Stati Membri esentino dall'accisa «i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto».

Ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione non solo soccorre la definizione dei «imbarcazioni private da diporto» che fornisce il secondo periodo della predetta lettera c), ma anche il ventitreesimo considerandum della direttiva che espressamente statuisce che «gli obblighi internazionali vigenti e il

mantenimento della posizione competitiva delle imprese comunitarie rendono opportuno mantenere le esenzioni per i prodotti energetici destinati alla navigazione aerea e marittima, esclusa la navigazione da diporto, mentre dovrebbe essere possibile per gli Stati membri limitare tali esenzioni».

È pertanto di tutta evidenza che l'esenzione dall'accisa che gli Stati membri sono chiamati ad applicare si riferisce ai prodotti energetici impiegati nella navigazione marittima nelle acque comunitarie, con esclusione delle imbarcazioni da diporto.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f) della citata direttiva 2003/96/CE gli Stati membri hanno la facoltà di applicare esenzioni o riduzioni di accisa «ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle vie navigabili interne (compresa la pesca) diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto».

Trattasi chiaramente di una facoltà che gli Stati Membri possono o meno esercitare.

Per quanto riguarda la legislazione nazionale, il punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recepisce integralmente – trattandosi come detto di una esenzione obbligatoria – il disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE, riconoscendo l'esenzione dall'accisa ai prodotti energetici utilizzati come «carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto».

Inoltre il medesimo punto 3, in base alla facoltà contemplata dal menzionato articolo 15, paragrafo 1, lettera *f*), riconosce l'esenzione ai prodotti energetici impiegati come « carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci ».

Recentemente sulla materia è intervenuto una norma di interpretazione autentica, l'articolo 34-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha precisato che il citato punto 3 della Tabella A allegata al decreto legislativo 504 del 1995 debba applicarsi anche ai carburanti utilizzati nell'attività di pesca professionale in acque interne e lagunari.

In sostanza, il legislatore nazionale ha inteso avvalersi della cennata facoltà di cui al sopra richiamato articolo 15, paragrafo 1, lettera *f*) circoscrivendone l'ambito per quel che concerne la navigazione nelle acque interne al trasporto delle merci e, con il recente intervento legislativo, alla pesca professionale in acque interne e lagunari, mentre ha ritenuto di non prevedere alcuna agevolazione o esenzione dall'accisa per i prodotti energetici utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri.

Da quanto sopra esposto si può concludere che la legislazione nazionale risulta essere pienamente in linea con la normativa comunitaria.

Pertanto, stante il quadro normativo sopra delineato nessuna erronea interpretazione del punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 2005, può ascrivere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

È di tutta evidenza infatti che, ove il legislatore nazionale lo ritenesse opportuno, la normativa comunitaria di riferimento permette di modificare il cennato punto 3 della tabella A al fine di prevedere l'esenzione dall'accisa per i carburanti utilizzati dalle unità per il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne, dovendosi tener conto della valutazione delle minori entrate derivanti dalla misura agevolativa auspicata dall'Onorevole interrogante.

Giova, infine, precisare che laddove altre compagnie di Stati membri svolgessero la loro attività nel nostro Paese, esercitando l'attività di trasporto passeggeri nelle acque interne italiane, tali imbarcazioni, effettuando i rifornimenti di carburante in Italia, ovviamente non avrebbero titolo a finire di prodotti in esenzione da accisa.

ALLEGATO 8

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 1512 ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 Meta e abbinate, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato positivamente come l'articolo 9 del provvedimento apporti alcune modifiche al codice della strada volte a superare definitivamente ogni ostacolo giuridico – normativo che ancora impedisce il pieno utilizzo dei dispositivi automatici per la rilevazione delle violazioni dell'obbligo di assicurazione RC auto, portando in tal modo a compimento il processo di rafforzamento degli strumenti di contrasto a tale grave fenomeno che era stato avviato dalla Commissione Finanze già nel corso della precedente legislatura;

segnalata peraltro, a tale riguardo, la necessità di coordinare le nuove previsioni con quelle già vigenti in materia, al fine di evitare sovrapposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 1 dell'articolo 9, il quale integra il dettato dell'articolo 201 del codice della strada al fine di inserire anche le violazioni dell'obbligo di assicurazione RC auto tra i casi in cui la contestazione immediata della violazione non è necessaria e può essere effettuata anche senza la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l'accertamento avvenga attraverso dispositivi o apparecchiature omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dalla polizia stradale, riprendendo in parte il contenuto sostanziale dei vigenti commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqies* dell'articolo 193 del codice della strada, valuti la Commissione di merito l'esigenza di assicurare il coordinamento tra le predette disposizioni, al fine di evitare inutili duplicazioni o sovrapposizioni tra le diverse previsioni.